

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Doc. IV-ter**  
**n. 8-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE CUCCHI)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI  
INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO  
COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN  
PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE

**VANNA IORI**

SENATRICE ALL'EPOCA DEI FATTI

**per il reato di cui all'articolo 595, comma 2, del codice penale  
(diffamazione)**

**Trasmessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia –  
Sezione dibattimento penale monocratico il 3 luglio 2024**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2024**

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 2024**

ONOREVOLI SENATORI.- Con missiva del 3 luglio 2024 il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione dibattimento penale monocratico ha trasmesso al Senato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, copia degli atti relativi al procedimento penale n. 3457/2019 R.G.N.R. - n. 979/2023 R.G. Dib. pendente nei confronti dell'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta il 4 luglio 2024 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 23 luglio e 17 settembre 2024.

L'onorevole Iori ha fatto pervenire alla Giunta una memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, depositata in data 25 luglio 2024.

Nella seduta del 24 settembre 2024, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Iori, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

#### a) Fatto

Si evince dagli atti processuali che l'onorevole Vanna Iori è imputata del reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale, in relazione ad un articolo pubblicato in data 5 settembre 2018 sulla testata giornalistica *on-line* "Huffingtonpost.it" per il quale è accusata di aver offeso l'onore e il decoro del signor Dino Riccardo Maria Giarrusso, nominato, nel luglio 2018, segretario particolare del Vice Ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti, con l'incarico di coordinare la comunicazione del suo ufficio e curarne le relazioni

istituzionali, nonché di dirigere l'Osservatorio sui concorsi nelle università e negli enti di ricerca.

Nell'articolo in questione, intitolato "Dino Giarrusso? La competenza non è più una virtù", veniva in particolare criticato l'affidamento dell'incarico di controllo sui concorsi al dottor Giarrusso, definito «venditore di bufale anti-scientifiche come "stamina"», nonché "campione tv dell'antiscienza e dei processi tv" (riferendosi al fatto che lo stesso aveva lavorato come giornalista investigativo per il programma televisivo "Le Iene").

Il dottor Giarrusso ha sporto querela nei confronti dell'onorevole Iori, ritenendo tali espressioni non rispondenti al vero e lesive della propria immagine professionale ed umana.

Avendo la difesa dell'imputata eccepito l'applicabilità al caso di specie della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ragione dello *status* di senatrice rivestito dall'onorevole Iori all'epoca dei fatti, alla prima udienza dibattimentale del 4 marzo 2024 il giudice - a fronte dell'opposizione da parte del Pubblico ministero e della Parte civile - si è riservato la decisione in merito, rinviando all'udienza del 10 giugno 2024.

In tale data, a scioglimento della riserva, ritenendo non evidente l'applicabilità della prerogativa *de qua*, né la sussistenza di un'ipotesi di proscioglimento *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, il magistrato ha sospeso il processo inviando gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

\* \* \*

#### b) Diritto

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte

dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari.

Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

\* \* \*

Passando all'esame del caso specifico, in data 25 luglio 2024 l'ex senatrice Iori ha presentato memoria scritta facendo presente di aver depositato quale cofirmataria, in data 11 settembre 2018, l'interrogazione a risposta orale n. 3-00187, avente ad oggetto la vicenda commentata nel suo articolo.

L'atto parlamentare in questione, dopo aver riportato le affermazioni del sottosegretario Fioramonti sull'onorevole Giarrusso in relazione al suo nuovo ruolo a capo dell'Osservatorio sui concorsi nell'Università e negli enti di ricerca, citava due episodi in cui quest'ultimo avrebbe esercitato discutibilmente la professione giornalistica; veniva poi sottolineato che il Ministero dell'istruzione era dotato di tutti gli strumenti per il monitoraggio e la sanzione di irregolarità nei concorsi universitari, quali le linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano anticorruzione approvate dall'ANAC e il Piano triennale anticorruzione per il triennio 2018-2020. Venivano inoltre richiamate le disposizioni della legge n. 190 del 2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione di un responsabile "anticorruzione". Ciò premesso, il quesito

rivolto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardava i termini del contratto con il dottor Giarrusso, le funzioni del suddetto Osservatorio e i suoi rapporti con l'ANAC e quali azioni avesse intrapreso rispetto alle trenta segnalazioni di abusi citate dal sottosegretario Fioramonti nei suoi *post*.

Nel caso di specie la corrispondenza contenutistica tra l'articolo di giornale e l'atto di sindacato ispettivo emerge *ictu oculi*, trattando del medesimo argomento e muovendo dalla medesima esigenza di far luce sui criteri di nomina del responsabile dell'Osservatorio sui concorsi nell'Università e negli enti di ricerca.

Oltre al requisito della corrispondenza sostanziale tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha enucleato un altro elemento necessario per fondare il nesso funzionale, ossia il cosiddetto "legame temporale" fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile innanzitutto nei casi in cui l'atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l'atto *extra moenia*.

Va tuttavia osservato che, come ha specificato la Consulta in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di "sostanziale contestualità" tra interventi esterni ed atti tipici è "in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi". La recente sentenza n. 104 del 2024 ha rimarcato tale aspetto, rinvenibile anche nel caso di specie, ribadendo che il legame temporale sussiste quando il tenore delle opinioni espresse *extra moenia* preannuncia, o comunque rende in concreto prevedibile, l'esercizio dell'attività parlamentare tipica; a tal proposito la Corte richiama i propri precedenti n. 241 del 2022, n. 133 del 2018, n. 335 del 2006 (sopra riportato) e n. 223 del 2005.

Nel caso dell'onorevole Iori si ravvisa una sostanziale contestualità fra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia*, atteso che nell'arco di tempo di sei giorni si sono verificate entrambe le attività, a proiezione

interna e a proiezione esterna. A rafforzare ulteriormente tale conclusione è utile richiamare la circostanza che le attività parlamentari in quel periodo erano sospese per la pausa estiva.

Peraltro, neanche la 7<sup>a</sup> Commissione, Istruzione pubblica e beni culturali, dove la senatrice avrebbe potuto svolgere interventi sull'argomento, si è riunita prima dell'11 settembre 2018 (data dell'interrogazione), bensì il giorno dopo la presentazione dell'interrogazione citata.

C'era quindi un'impossibilità per l'*ex* senatrice di intervenire in Aula prima della pubblicazione dell'articolo o di svolgere comunque attività *intra moenia*, a causa della chiusura dei palazzi. Appena riaperti questi ultimi, è stato possibile dare corso alla propria attività interna alla sede parlamentare, che si pone quindi in un rapporto di sostanziale contestualità con l'atto *extra moenia*, con conseguente configurabilità del cosiddetto legame temporale.

Sussistono quindi nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità dell'insindacabilità.

Per i motivi indicati si propone di ritenere che il fatto, per il quale l'*ex* senatrice

Vanna Iori ha ricevuto querela per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti, oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione dibattimento penale monocratico (n. 3457/2019 R.G.N.R. - n. 979/2023 R.G. Dib.), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CUCCHI, *relatrice*